



COMUNE DI SOMMARIVA PERNO PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 19/12/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CORNERO WALTER	PRESIDENTE	SÌ
ROSSO STEFANO	ASSESSORE	SÌ
ASCHERI MARIA	ASSESSORE	SÌ
BALBO MARISA	CONSIGLIERE	SÌ
DELMONDO GIOVANNI BATTISTA	CONSIGLIERE	NO GIUST.
ROSSO FEDERICA	CONSIGLIERE	SÌ
BERTOLUSSO MASSIMO	CONSIGLIERE	SÌ
BOASSO LUCA	CONSIGLIERE	SÌ
BERTOLUSSO FRANCO	CONSIGLIERE	SÌ
PONTIGLIONE GASPARE	CONSIGLIERE	SÌ
CRAVERO FRANCESCA	CONSIGLIERE	SÌ
	Totale presenti:	10
	Totale assenti:	1

Partecipa alla seduta **DR. FAUSTO SAPETTI - SEGRETARIO COMUNALE**.

CORNERO WALTER, nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Richiamati:

*l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

*l'art.13 comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in Legge 22/01/2012 n.214, che ha previsto che, a decorrere dall'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dei tributi comunali devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica per la pubblicazione e l'efficacia delle deliberazioni a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito informatico in questione.

*l'art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.lgs. n.126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni

anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 19.04.2022 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e di approvazione delle aliquote differenziate di addizionale in base agli scaglioni di reddito complessivo delle persone fisiche, secondo quanto disposto dall'art.1, c.7 , L. 30.12.2021 n.234 (Legge di Bilancio 2022).

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 20.12.2022 con la quale venivano riconfermate le aliquote per l'anno 2023.

Ritenuto di confermare anche per l'annualità 2024 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come determinate per l'anno 2023 distinte per scaglioni di reddito.

Vista la Legge 147/2013.

Visto il D.L. 16/2014.

Vista la legge 190/2014.

Visto il D.Lgs. n.267/2000.

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile

Tutto ciò premesso e considerato si propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare per l'anno 2024 le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF distinte per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF¹
Fino a € 15.000	0,60 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,60 %
Oltre € 50.000	0,65 %

3. Di dare atto che la determinazione delle aliquote, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, decorre dal 1° gennaio 2024.
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e sarà pubblicata nel sito dello stesso Ministero.
5. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile
Regolarità tecnica	Favorevole	02/12/2023	F.to: Venturino Adriana
Regolarità contabile	Favorevole	02/12/2023	F.to: Dott.ssa Molina Alessia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Sindaco.

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/04/2004.

Con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Successivamente con separata ed unanime votazione resa in forma palese mediante alzata di mano la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: Walter Cornero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Fausto Sapetti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal **11/01/2024** al **26/01/2024** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 69/2009.

Sommariva Perno, li 11/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Fausto Sapetti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Sommariva Perno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fausto Sapetti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Sommariva Perno, li 11/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Fausto Sapetti
